

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI SAGRE/FESTE/MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

## **SOMMARIO**

**Articolo 1 – Oggetto del regolamento**

**Articolo 2 – Definizioni**

**Articolo 3 – Modalità, documentazione e dotazioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni/scia**

**Articolo 4- Durata**

**Articolo 5 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti**

**Articolo 6 – Patrocinio**

**Articolo 7 – Calendario delle manifestazioni**

**Articolo 8 – Modifiche al calendario regionale**

**Articolo 9 – Divieti**

**Articolo 10 – Orari e limiti di rumorosità**

**Articolo 11 – Obblighi**

**Articolo 12 - SCIA per preparazione/somministrazione temporanea di alimenti e bevande**

**Articolo 13 – Servizi di Vigilanza e Viabilità**

**Articolo 14 – Procedimento sanzionatorio**

**Articolo 15 - Concessione di suolo pubblico**

**Articolo 16 – Entrata in vigore**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento determina il procedimento per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni temporanee nel territorio comunale del Comune di Montecchio Maggiore. Disciplina inoltre, le attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, caratterizzate anche da attività di pubblico spettacolo e trattenimento, nel rispetto delle norme vigenti di cui al TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) ed al relativo Regolamento di attuazione (Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) del D.P.R. n. 311/2001, durante le stesse manifestazioni.

2. Il Comune, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, dell'ordine pubblico, della sicurezza, del decoro urbano e della quiete pubblica, favorisce lo svolgimento di manifestazioni temporanee finalizzate alla promozione del territorio e allo sviluppo economico locale, alla promozione della socialità, all'aggregazione comunitaria, alla diffusione dello sport, specie giovanile, e alla crescita culturale.

3. La disciplina del presente regolamento è finalizzata a coordinare le manifestazioni di cui al comma 1, a verificarne la loro sostenibilità anche in riferimento quelle organizzate direttamente dal Comune, e la loro compatibilità con la tutela degli interessi di cui al comma 2. Ha anche la finalità di, omogenizzare, semplificare e accelerare i procedimenti di formazione del calendario delle manifestazioni ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del Veneto, n. 184, del 21 febbraio 2017 (*"Linee guida per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle fiere"*), e quelli per lo svolgimento delle manifestazioni incluse nel calendario.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) <<Comune>>: il Comune di Montecchio <Maggiore>;
- b) <<organizzatore o organizzatori>>: le persone fisiche, gli enti pubblici, le Proloco, le associazioni, i comitati, enti ed associazioni per la promozione socio economica del territorio comunale, enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica, organismi religiosi e partiti politici, e gli altri

soggetti che intendono organizzare manifestazioni temporanee nel territorio del Comune;

c) <<manifestazioni temporanee>>: le fiere le sagre e le feste, senza o con la somministrazione di alimenti e bevande anche in forma non prevalente e altri eventi collegati;

d) <<fiera>>: “manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività” ;

e) <<sagra>>: “ ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea;

f) <<elenco>>: l'elenco comunale delle fiere e delle sagre;

g) <<area pubblica>>: la strada o piazza, assoggettata all'uso generale della collettività, ivi compreso ogni spazio comunque ad uso pubblico;

h) <<spazio comunale>>: qualsiasi locale o spazio diverso da quello di cui alla lettera g) idoneo allo svolgimento di una manifestazione temporanea, di cui il Comune abbia la disponibilità a qualsiasi titolo;

### **Articolo 3**

#### **Modalità, documentazione e dotazioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni/scia**

Qualora nell'ambito della manifestazione siano previste attività o eventi per loro natura assoggettati a licenze, autorizzazioni o SCIA , le relative istanze vanno presentate al SUAP del Comune tramite il portale camerale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it), nei tempi e nelle modalità previste dalle norme che le regolamentano e i relativi eventuali atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della manifestazione o comunque entro i termini previsti dalle singole normative e quanto previsto dalla DGR Veneto n. 184 del 21.02.2017.

### **Art. 4**

## **Durata**

1. La durata della manifestazione, di norma non può superare trenta giorni. Il Comune previa adeguata motivazione, può stabilire una durata della manifestazione inferiore ai trenta giorni consecutivi ed un eventuale periodo di intervallo tra ciascuna manifestazione.
2. La durata massima delle manifestazioni potrà essere stabilita esclusivamente tenendo conto della storicità dell'evento, dell'eventuale finalità di valorizzazione turistica del territorio, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale, o di prodotti provenienti in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT, dalla Regione Veneto.
3. Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari per il montaggio e smontaggio delle attrezzature: in tali giorni è vietata ogni attività di commercio su aree pubbliche e/o di somministrazione di alimenti e bevande e ogni altra attività della fiera/sagra/manifestazione.

## **Art. 5**

### **Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti**

1. Durante lo svolgimento delle Sagre e delle Fiere, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, previa presentazione al SUAP di apposita domanda/scia, la possibilità di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale/pubblico esercizio o su quella adiacente alla manifestazione.
2. Il 10% della superficie utilizzata per la manifestazione è destinata, gratuitamente o a pagamento, agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano un'attività sul territorio comunale. Nel caso vi siano più imprese operanti in sede fissa o ambulanti, interessate all'occupazione della suddetta superficie, per l'assegnazione il comune si atterrà ai seguenti criteri:
  - attività di vendita o somministrazione di prodotti provenienti in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT.

- ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

3. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla manifestazione.

4. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la manifestazione potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori e il Comune.

## **Art. 6**

### **Patrocinio**

1. Il Comune, su richiesta dell'organizzatore, può concedere il patrocinio alla manifestazione e/o un contributo come da vigente regolamento comunale.

## **Art. 7**

### **Calendario delle manifestazioni**

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle sagre e delle feste, nonché per permettere all'Amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati nell'ambito del territorio, è prevista la redazione ed approvazione da parte della Giunta Comunale, di un elenco delle sagre e feste che si svolgeranno nell'anno seguente, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale e la Proloco locale.

La richiesta di iscrizione nel calendario deve essere presentata al SUAP del Comune **tramite il portale camerale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it)**, da parte degli organizzatori delle manifestazioni entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro il termine massimo di 15 giorni e quanto previsto dalla DGR Veneto n. 184 del 21.02.2017.

2. Devono essere inserite nell'elenco di cui sopra anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.

3. In caso di sovrapposizione di due o più manifestazioni nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune valuterà se accogliere una o entrambe le manifestazioni attenendosi ai seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

- manifestazione che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale. I prodotti alimentari venduti e somministrati nell'ambito della manifestazione dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT dalla Regione Veneto;
- forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la manifestazione (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- anni di svolgimento della manifestazione;
- ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

4. Il Comune rilascia le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, compresa l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, esclusivamente alle sagre e feste inserite nel calendario dell'anno di riferimento.

5. Il Comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della manifestazione e per ragioni di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività.

6. La Giunta Comunale, entro il 30 novembre di ogni anno, redige ed approva l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo, dandone comunicazione entro il 15 dicembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di commercio.

7. L'istanza per l'inserimento nel calendario annuale deve essere compilata e trasmessa al SUAP del Comune **tramite il portale camerale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it)**;

## **Articolo 8**

### **Modifiche al calendario regionale**

1. L'elenco delle Sagre e delle Fiere inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato dal Comune nel rispetto delle norme del presente regolamento e sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del

commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale e la Proloco locale.

2. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare al SUAP del Comune **tramite il portale camerale impresainungiorno.gov.it**, istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire le necessarie verifiche e non può comportare sovrapposizione con altre manifestazioni. Tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato.

## **ART. 9**

### **Divieti**

E' vietato:

- eseguire allacci a impianti elettrici, idrici e di gas di proprietà del Comune, senza autorizzazione scritta del Comune.
- utilizzare contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili e non conformi alla norma UNI EN 13432 82 (“Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”), da parte di coloro che a qualsiasi titolo distribuiscono alimenti e/o bevande, anche d'asporto, all'interno di sagre/feste/fiere;
- vendere per asporto e somministrare, al di fuori dei locali e delle loro pertinenze bevande contenute in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro/ceramica e/o lattine, da parte degli esercenti e gestori di qualsiasi tipo di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande;
- introdurre bottiglie/contenitori/bicchieri di vetro/ceramica e/o lattine per il consumo di alimenti e bevande all'interno dell'area oggetto della manifestazione.

## **Art. 10**

### **Orari e limiti di rumorosità.**

Gli organizzatori dovranno rispettare le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Regolamento comunale delle attività rumorose, salvo eventuali deroghe che il Comune può concedere agli organizzatori, tenuto conto del luogo di svolgimento della manifestazione e delle circostanze, connotazioni e/o esigenze specifiche dell'evento, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 co. 2 del presente Regolamento.

## **Art. 11**

### **Obblighi**

Gli organizzatori dovranno garantire:

- il rispetto del divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni;
- il rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ebbrezza (art. 689 e 691 cod. penale);
- il rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 03.00, fermo restando il potere del Sindaco di anticipare l'orario del divieto ai sensi dell'art. 50 comma 5 D.Lgs 267/2000;
- l'obbligo di esposizione del cartello inerente il divieto di somministrare bevande alcoliche dopo le ore 03.00.
- l'obbligo di somministrare alimenti e bevande in contenitori e recipienti di plastica e/o carta a perdere;
- l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area interessata dalla manifestazione qualora indicato dall'Amministrazione comunale;
- l'obbligo di raccogliere in modo differenziato i rifiuti per il loro corretto avvio a recupero/smaltimento nel rispetto del regolamento comunale in vigore.
- La custodia dell'eventuale materiale e/o attrezzatura forniti temporaneamente – su specifica richiesta da formulare – dal Gestore del servizio di igiene urbana, il loro conforme utilizzo e la loro restituzione in buone condizioni al termine della manifestazione;
- al termine dell'evento, gli organizzatori dovranno rimuovere tempestivamente tutti gli allestimenti, addobbi, corredi, attrezzature, materiali, accessori e quant'altro temporaneamente posizionato nell'area per la buona riuscita della manifestazione. In caso contrario, sarà addebitato agli organizzatori l'integrale costo del servizio di prelievo, trasporto a diversa destinazione, recupero e/o smaltimento di quanto

rinvenuto in loco, declinando ogni responsabilità in merito a perdite e/o sottrazioni di materiali/attrezzature, su cui non potranno essere vantati diritti/pretese e/o avanzate richieste di risarcimento di sorta dopo la rimozione;

- Il divieto di somministrare bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore al 21% del volume; in caso di comprovate esigenze di interesse pubblico, il Sindaco con propria motivata ordinanza, può proibire la vendita di qualsiasi gradazione.

#### **Art. 12**

#### **SCIA per preparazione/somministrazione temporanea di alimenti e bevande**

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari od altri eventi, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP del Comune.
2. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente nel periodo e negli orari di effettivo svolgimento delle manifestazioni.

#### **Art. 13**

#### **Servizi di Vigilanza e Viabilità**

1. La vigilanza e la viabilità durante lo svolgimento delle manifestazioni sarà assicurata dalle Autorità preposte.
2. Gli organizzatori dovranno garantire ordine, sicurezza e vigilanza nelle manifestazioni tramite idoneo personale e/o ditte specializzate di vigilanza idonee allo svolgimento delle attività.
3. In ottemperanza alla circolare Gabrielli s.m.i. - eventuali prescrizioni in materia di safety e security potranno essere dettate da parte della C.C.V.L.P.S.T. (Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento), ove prevista, o dal Comando Polizia Locale, sentiti anche i competenti Uffici Comunali, in fase di comunicazione alla Questura.

#### **Art. 14**

#### **Procedimento sanzionatorio**

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate norma di legge e regolamenti vigenti.

## **Art. 15**

### **Concessione di suolo pubblico**

Per lo svolgimento della sagra, fiera evento, manifestazione su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione.

## **Art. 16**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale e l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e sito istituzionale del Comune.

2. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al Comune, agli altri enti competenti per materia e dalle forze di Polizia.